



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 23/01/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver stipulato in data 11.10.2011 con l'intermediario incorporato da quello resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, che ha estinto anticipatamente nel febbraio 2016. Pertanto, chiede il rimborso degli oneri corrisposti e non maturati, quantificandoli in € 1.658,18, oltre interessi dall'estinzione anticipata e spese legali per e 250,00.

Nelle controdeduzioni:

- in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto il reclamo sarebbe stato presentato dal procuratore del cliente in mancanza di idonea procura;
- nel merito, nel caso in cui il ricorso fosse ritenuto ammissibile, contesta la correttezza dell'importo richiesto da parte ricorrente nonché la propria legittimazione attività per quanto attiene la quota del premio assicurativo;
- con riferimento alle commissioni del mediatore creditizio, invece, precisa che si tratta di attività interamente esaurita al momento della conclusione del contratto.

Chiede quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, in via principale, di rigettare il ricorso e, in via subordinata, di ritenere adeguato il rimborso della somma di € 802,47 già effettuato per gli oneri assicurativi rischio vita e per quello rischio impiego, oltre interessi, respingendo ogni maggior pretesa.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Innanzitutto, il Collegio si deve soffermare sulla legittimità passiva dell'intermediario resistente.

Al riguardo, si ricorda che il ricorso verte su un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento stipulato nel 2011 con un intermediario poi sottoposto a risoluzione, estinto anticipatamente nel febbraio 2016. L'intermediario, nel novembre 2015 è stato ceduto a una banca ponte, la quale è stata incorporata dall'intermediario resistente nel 2018.

Proprio con riferimento alla legittimazione passiva delle banche poste in risoluzione, gli orientamenti conformi dei Collegi hanno ritenuto che:

(A) le banche ponte possono essere chiamate a rispondere soltanto delle pretese che possono ritenersi trasferite all'ente ponte medesimo:

- connesse a rapporti contrattuali in essere al momento della cessione all'ente ponte oppure

- fatte già valere a quella data;

(B) le banche ponte non possono essere chiamate a rispondere per inadempienze o illeciti della vecchia banca in relazione a rapporti contrattuali:

- che risultavano già estinti al momento della cessione dell'azienda bancaria all'ente ponte e

- per i quali la relativa pretesa non sia stata precedentemente fatta valere.

Nel caso in esame, il contratto si è estinto successivamente (febbraio 2016) alla cessione della Banca originaria all'ente ponte (23/11/2015), in base a quanto riportato, sembrano non sussistere profili di inammissibilità quanto alla legittimazione passiva della banca incorporante.

Venendo ora invece all'eccezione svolta dall'intermediario in merito al difetto di procura, questo Collegio ne rileva l'infondatezza, in quanto l'orientamento del Collegio di Milano (decisione n.7465/18) è nel senso di escludere la fondatezza dell'eccezione: " ... *Pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto "con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo"*. Nel caso di specie il cliente è chiaramente identificabile mentre non è applicabile al reclamo il disposto dell'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario.

Quanto al merito del ricorso, si richiama e applica il criterio equitativo statuito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), che si è pronunciato a valle della sentenza della Corte di Giustizia del 11/09/2019 (causa C-383/18), statuendo i seguenti principi di diritto:

- *"a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*;

- *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *upfront*, il Collegio ha stabilito



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che “non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”. Sulla base di quanto sopra, la Banca d’Italia, con le “Linee orientative” del 4/12/2019, al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la ricorrente”, ha fornito il seguente punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori: “nel caso in cui il ricorrente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti .. gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi .. definiti .. upfront” il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Dunque, tenuto conto di tale orientamento e di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, a parte ricorrente dev’essere riconosciuto quanto segue:

Dati di riferimento del prestito									
Importo del prestito		€ 31.280,84		Tasso di interesse annuale			3,75%		
Durata del prestito in anni		10		Importo rata			313,00		
Numero di pagamenti all'anno		12		Quota di rimborso pro rata temporis			59,17%		
Data di inizio del prestito		01/02/2012		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi			36,96%		
rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese accensione pratica				1.102,16	Recurring	59,17%	652,11		652,11
spese accessorie rete vendita				1.409,44	Recurring	59,17%	833,92	975,47	-141,55
spese retrocesse amministrazione				360,00	Recurring	59,17%	213,00	213,00	0,00
Commissioni finanziarie banca				472,35	Recurring	59,17%	279,47		279,47
commissioni gestione rete				74,18	Recurring	59,17%	43,89		43,89
premi vita + impiego				1.386,29	Recurring	59,17%	820,22		820,22
Totale				4.804,42					1.654,15

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Quanto al rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli stessi deve essere considerato a partire dal reclamo e non, come richiesto da parte ricorrente, dalla data di estinzione anticipata (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

Infine, tenuto conto della natura seriale del ricorso, deve rigettarsi la domanda di refusione delle spese legali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.654,15, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA